

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 13 luglio 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 26 maggio 2026.

Condizioni e modalità di attribuzione del
Marchio biologico italiano. (26A03407)..... Pag. 1

DECRETO 23 giugno 2026.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di
eccezionalità degli eventi meteorologici verifica-
tisi nei mesi di gennaio e febbraio 2026 nei terri-
tori della Regione autonoma della Sardegna - ci-
clone Harry. (26A03409)..... Pag. 4

DECRETO 23 giugno 2026.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di
eccezionalità dell'evento di diffusione eccezionale
della specie Granchio blu «*Callinectes sapidus*» ve-
rificatosi nel periodo dal 1° aprile 2025 al 31 marzo
2026 nelle acque interne e marittime della Regione
Emilia-Romagna. (26A03410)..... Pag. 6

DECRETO 1° luglio 2026.

Aggiornamento del registro nazionale del-
le varietà di specie ortive e rettifica del decreto
14 maggio 2026. (26A03408)..... Pag. 7

PROVVEDIMENTO 2 luglio 2026.

Proposta di modifica ordinaria al disciplina-
re di produzione della denominazione di origine
protetta «Crudo di Cuneo». (26A03424)..... Pag. 14

Ministero della salute

DECRETO 2 luglio 2026.

Supplemento delle quote di sostanze psicotrope
che possono essere fabbricate e messe in vendita, in
Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2026, dalla ditta
«Cambrex Profarmaco Milano S.r.l.». (26A03422)..... Pag. 22

Ministero del lavoro
e delle politiche sociali

DECRETO 5 giugno 2026.

Riparto, per l'annualità 2025, delle risorse del
Fondo per il diritto al lavoro delle persone con
disabilità. (26A03421)..... Pag. 22



**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 22 giugno 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Anmol Service società agricola cooperativa», in Barbariga e nomina del commissario liquidatore. (26A03390)..... *Pag.* 24

DECRETO 22 giugno 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Ariele società cooperativa onlus in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (26A03391)..... *Pag.* 25

DECRETO 22 giugno 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Concordia - Società cooperativa in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (26A03392)..... *Pag.* 26

DECRETO 22 giugno 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «CBR Trasporti società cooperativa - in liquidazione», in Bergamo e nomina del commissario liquidatore. (26A03393)..... *Pag.* 27

DECRETO 22 giugno 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Pino 2001 - Onlus - Società cooperativa sociale - in liquidazione», in Carinola e nomina del commissario liquidatore. (26A03394)..... *Pag.* 28

DECRETO 22 giugno 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio sociale L'A.U.R.A. - Lavoro, armonia, unità, responsabilità, assistenza - Società cooperativa sociale siglabile "Consorzio sociale L'A.U.R.A. soc. coop." - in liquidazione», in Saluzzo e nomina del commissario liquidatore. (26A03395)..... *Pag.* 28

DECRETO 22 giugno 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Piccoli Passi società cooperativa sociale E.T.S.», in Padova e nomina del commissario liquidatore. (26A03396)..... *Pag.* 30

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Effimia» (26A03279) *Pag.* 31

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di linagliptin, «Linagliptin Doc» (26A03397)..... *Pag.* 31

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Casen-junior» (26A03411)..... *Pag.* 32

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rivaroxaban Dr Reddy's» (26A03412)..... *Pag.* 33

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Brivacetam Glenmark» (26A03413)..... *Pag.* 33

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano rilasciata alla società Bomi Italia S.p.a. (26A03414)..... *Pag.* 34

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Vicks Vapo-rub» (26A03423)..... *Pag.* 34

Autorità nazionale anticorruzione

Approvazione della delibera n. 241 del 24 giugno 2026, recante l'iscrizione e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti aggregatori. (26A03417)..... *Pag.* 34

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste**

Feampa 2021/2027 - Approvazione della *sub* graduatoria delle imprese di pesca che effettuano l'arresto definitivo in attuazione del decreto 17 luglio 2024 nella GSA 19 con il sistema di pesca strascico. (26A03416) *Pag.* 35

**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

Revisione del decreto n. 492/2021 - PNRR M5C3-Inv. 1.4 «Investimenti infrastrutturali per la Zona economica speciale». (26A03425)..... *Pag.* 35



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 26 maggio 2026.

Condizioni e modalità di attribuzione del Marchio biologico italiano.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, c.d. «regolamento sui controlli ufficiali»;

Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi;

Visto il regolamento (UE) 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;

Vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione);

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione»;

Vista la legge 9 marzo 2022, n. 23, recante «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico» e in particolare l'art. 6, comma 3, che dispone: «Con decreto del Ministro, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio»;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2022, n. 229771, recante «Disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848», che integra le norme europee definendo obblighi operativi per gli operatori biologici e i gruppi di operatori in Italia, sostituendo e aggiornando precedenti disposizioni nazionali in materia, come modificato dal decreto ministeriale 30 gennaio 2024, n. 43901;

Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto ministeriale del 20 dicembre 2023, n. 696735, di adozione del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici 2024-2026 che prevede il marchio come uno strumento per aumentare la quota di biologico nel mercato al consumo e acquisire la fiducia del consumatore;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con cui l'on. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il sig. Luigi D'Eramo è stato nominato Sottosegretario di Stato alle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 3, che dispone che il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» assuma la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 24 novembre 2022, n. 603905, recante «Delega di attribuzioni del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato, sig. Luigi D'Eramo» e, in particolare sono delegate al Sottosegretario di Stato, sig. Luigi D'Eramo, le funzioni relative all'agricoltura biologica, unitamente alla firma dei relativi atti e provvedimenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ammesso al visto e alla registrazione della Corte dei conti al n. 1536 in data 24 novembre 2023;



Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Visto il decreto ministeriale n. 456915, del 17 settembre 2024, che ha indetto un concorso di idee per l'individuazione del marchio «Biologico italiano», in attuazione della legge n. 23 del 9 marzo 2022, art. 6, comma 2;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 2024, n. 678101, di individuazione del logo vincitore;

Considerata l'esigenza di promuovere e valorizzare i prodotti biologici nazionali attraverso un marchio identificativo specifico e riconoscibile, che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia;

Tenuto conto delle interlocuzioni avute con le organizzazioni del settore, da ultimo nella riunione del 30 ottobre 2025;

Vista la notifica alla Commissione europea n. 2026/0067/IT, effettuata ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, recante la procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche (TRIS), del progetto di regola tecnica di cui al presente decreto, concernente «Condizioni e le modalità di attribuzione del Marchio biologico italiano», e il conseguente decorso del termine di cui all'art. 6, par. 1, della citata direttiva;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 9 marzo 2022, n. 23, nella seduta del 5 febbraio 2026;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Con il presente decreto è adottato il regolamento d'uso che definisce le condizioni e le modalità di attribuzione e di utilizzo del marchio biologico italiano (di seguito anche «marchio»), istituito ai sensi dell'art. 6 della legge 9 marzo 2022, n. 23.

2. Il marchio è il segno distintivo grafico conforme al modello e alle specifiche tecniche allegate al presente decreto (allegato).

3. Il marchio può essere utilizzato da tutti gli operatori, come definiti dall'art. 3, n. 13 del regolamento (UE) 2018/848, se il prodotto biologico è contrassegnato con la dicitura «Agricoltura Italia» o «Acquacoltura Italia», ai sensi dell'art. 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848 che abbiano sede legale e produttiva nel territorio dell'Unione europea.

4. L'allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

Obblighi di comunicazione

1. Gli operatori, che intendono utilizzare il marchio biologico italiano, ne danno comunicazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle fore-

ste tramite applicativo informatico dedicato, disponibile gratuitamente nel Sistema informativo biologico - SIB, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, inserito nell'ambito dell'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale - SIAN.

2. La comunicazione, di cui al precedente comma, contiene:

a) le generalità dell'operatore biologico, comprensive del Codice unico di identificazione aziende agricole - CUAA di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, o altro codice univoco identificativo dell'operatore;

b) l'elenco dei prodotti sui quali l'operatore intende utilizzare il marchio biologico italiano, completo di eventuali altre informazioni ritenute di interesse da parte dell'operatore;

c) un'autodichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui l'operatore dichiara, con riferimento ai prodotti di cui alla lettera b), che è stato comunicato all'autorità competente, ovvero all'autorità o all'organismo di controllo a cui è assoggettata la propria attività, ai sensi dell'art. 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, e che accerta il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento (UE) 2018/848, art. 32, paragrafo 2, la volontà di utilizzare il marchio biologico italiano nei prodotti di cui alla lettera b);

d) un atto con cui l'operatore si impegna:

al rispetto delle norme contenute nel presente decreto;

a comunicare, nel più breve tempo possibile, qualunque variazione dell'elenco dei prodotti di cui alla lettera b);

3. Decorso il termine di trenta giorni dalla comunicazione senza che sia stato notificato il diniego da parte del Ministero, l'operatore biologico è autorizzato all'uso del marchio biologico italiano ai sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

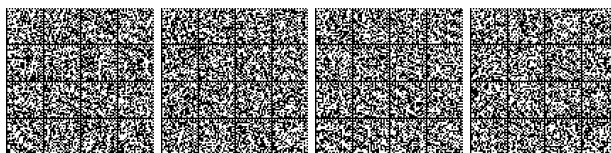
4. Le regole tecniche per l'accesso al servizio di comunicazione di cui al primo comma del presente articolo sono definite nelle relative istruzioni operative pubblicate sul portale *internet* «MASAF-SIAN-Sezione utilità».

Art. 3.

Etichettatura

1. L'apposizione del marchio in etichetta è consentita esclusivamente in aggiunta al logo di produzione biologica dell'Unione europea, di cui all'art. 33 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018.

2. Il marchio non può in alcun caso sostituire, sovrapporsi o limitare la visibilità del logo biologico dell'UE, che deve essere sempre chiaramente identificabile e conforme alle disposizioni grafiche e dimensionali stabilite



dalla normativa unionale vigente. Può essere posizionato nello stesso campo visivo del logo di produzione biologica dell'Unione europea.

3. Il marchio non può avere dimensioni maggiori del logo di produzione biologica dell'Unione europea.

4. I loghi europeo e nazionale devono essere presentati e disposti entro lo stesso campo visivo dell'etichetta, garantendo la distinzione e riconoscibilità di ciascun elemento in conformità con quanto riportato nell'allegato.

5. Il logo del marchio è inalterabile. È vietata l'aggiunta di testo nel logo, l'alterazione della forma e degli elementi visivi, l'aggiunta di effetti grafici o il suo utilizzo in trasparenza.

6. Il logo del Marchio biologico italiano non è coperto, neanche parzialmente, da altri loghi, marchi, scritte o elementi grafici.

Art. 4.

Controlli e sanzioni

1. Al momento della comunicazione di cui all'art. 2, comma 1, il Sistema informativo biologico effettua un controllo di coerenza sulla sussistenza dei requisiti dell'operatore circa l'iscrizione nell'elenco nazionale degli operatori biologici, di cui all'art. 19 del decreto legislativo del 6 ottobre 2023, n. 148, ed il possesso di un certificato, di cui all'art. 35 del regolamento UE 2018/848, in corso di validità.

2. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 23 del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, si applicano gli articoli 26 e 27 del medesimo decreto legislativo.

Art. 5.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione, inclusa la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per la redazione dei provvedimenti e degli atti rivolti al pubblico, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

2. L'invio delle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto è consentito e produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione, sul sito *internet* istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di avviso concernente l'entrata in funzione dell'applicativo informatico di cui al primo comma del medesimo art. 2.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il presente decreto è altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2026

Per delega
Il Sottosegretario di Stato
D'ERAMO

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 890

ALLEGATO

MODELLO GRAFICO E SPECIFICHE TECNICHE DEL MARCHIO BIOLOGICO ITALIANO

1. Logo

1.1. Il logo del Marchio biologico italiano è conforme al seguente modello:



1.2. I colori di riferimento del logo sono i seguenti:

per la foglia inferiore, il verde chiaro C90-M0-Y100-K0 e il verde scuro C60-M0-Y100-K40 nel processo CMYK, il n. 355 C per il verde chiaro e il n. 356 C nella scala cromatica Pantone e il codice R0-G158-B61 per il verde chiaro e R0-G112-B42 per il verde scuro nel modello RGB;

per la foglia centrale, la prima sfumatura del bianco da C10-M0-Y43-K26 a C7-M8-Y39-K15 e per la seconda sfumatura del bianco da C10-M0-Y26-K10 a C7-M8-Y39-K45 nel processo CMYK, dal n. 5787 C al n. 5875 C per la prima sfumatura del bianco e dal n. 7485 C al n. 7536 C per la seconda sfumatura del bianco nella scala cromatica Pantone e il codice da R192-G192-B140 a R215-G204-B157 per la prima sfumatura del bianco e da R219-G224-B192 a R158-G151-B117 per la seconda sfumatura del bianco nel modello RGB;

per la foglia superiore, il rosso chiaro C0-M100-Y100-K0 e il rosso scuro C0-M100-Y100-K30 nel processo CMYK, il n. 2347 C per il rosso chiaro e il n. 2350 C per il rosso scuro nella scala cromatica Pantone e il R227-G6-B19 per il rosso chiaro e il R174-G15-B10 per il rosso scuro nel modello RGB.

1.3. Il *font* della scritta che si accompagna al logotipo è il Montserrat nella versione bold con dimensione del carattere 58,211pt con scala verticale al 91%, scala orizzontale al 91% e l'avvicinamento delle lettere di 80pt per il prefisso «Bio»; nella versione medium del carattere Montserrat con dimensione di 22,1658pt, con scala orizzontale del 90% e l'avvicinamento delle lettere di 166pt per la dicitura «logico»; nella versione medium del carattere Montserrat con dimensione di 22,1658pt e con scala orizzontale del 90% per la dicitura «italiano». I colori di riferimento per la scritta sono i seguenti:

per il prefisso «Bio» il verde C90-M0-Y100-K0 nel processo CMYK, il n. 355 C nella scala cromatica Pantone e il codice R0-G158-B61 nel modello RGB;



per la dicitura «logico italiano» il nero C100-M100-Y100-K100 nel processo CMYK, il n. Neutral Black C nella scala cromatica Pantone e il R0-G0-B0 nel modello RGB.

1.4. Il logo del Marchio biologico italiano deve avere un'altezza minima di 8,5mm e una larghezza minima di 18,022mm. La proporzione fra l'altezza e la larghezza deve essere sempre di 1:2,12. In via del tutto eccezionale, e solo nel caso in cui anche il logo di produzione biologica dell'Unione europea sia applicato in misure ridotte per le confezioni molto piccole, le dimensioni minime sono ridotte a un'altezza di 5,5mm e il logo del Marchio biologico italiano deve essere applicato senza il logotipo «Bio logico italiano».

2. Casi di scarsa visibilità

2.1. Il logo del Marchio biologico italiano può essere utilizzato anche in bianco e nero come indicato di seguito, o in un bianco e nero totalmente invertito (formato negativo), ma solo qualora non sia possibile utilizzare il modello a colori su sfondo chiaro:



2.2. Il logo del Marchio biologico italiano può essere utilizzato anche in bianco e nero come illustrato di seguito, o in un bianco e nero totalmente invertito (formato negativo), ma solo qualora non sia possibile utilizzare il modello a colori su sfondi scuri. Anche in caso di stampa monocromatica dell'etichetta è possibile applicare il logo del Marchio biologico italiano nella versione in negativo, con pittogramma e logotipo di colore bianco.



2.3. Se il colore dello sfondo dell'imballaggio o dell'etichetta è scuro, è possibile adoperare il colore bianco per la dicitura «logico italiano» come da esempio che segue.



2.4. Nel caso in cui il logo risulti scarsamente visibile a causa dello sfondo, ad esempio se lo sfondo è rosso o verde, deve essere tracciato un bordo esterno di delimitazione attorno al logo stesso per farlo risaltare meglio su tale sfondo, analogamente al modello che segue.



2.5. Conformemente a quanto previsto dal punto 1.8 dell'Allegato V al regolamento UE 2018/848, nel caso in cui il logo del Marchio biologico italiano sia accompagnato dal Logo di produzione biologica dell'Unione europea per quest'ultimo è possibile utilizzare i colori verdi di cui al punto 1.2 del presente allegato.

26A03407

DECRETO 23 giugno 2026.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi meteorologici verificatisi nei mesi di gennaio e febbraio 2026 nei territori della Regione autonoma della Sardegna - ciclone Harry.

**IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**

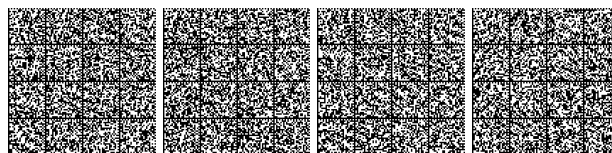
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2023, n. 38»;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, recante «Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154»;

Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che modifica il citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, estendendo l'operatività del Fondo di solidarietà nazionale alle imprese e ai consorzi della pesca e dell'acquacoltura;



Visto il decreto ministeriale n. 65184 del 9 febbraio 2024, recante «gestione degli interventi compensativi dei danni subiti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nelle aree colpite da calamità naturali, ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 e del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022»;

Visto il regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Vista la comunicazione C/2023/1598 *final* della Commissione recante «Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura»;

Visto il numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022, relativamente al decreto ministeriale n. 65184 del 9 febbraio 2024, rubricato al n. SA.112750;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 27 aprile 2026, n. 59, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile»;

Visto in particolare il comma 1 dell'art. 9 «Sostegno alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura»: «Le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, ubicate nella Regione Calabria, nella Regione autonoma della Sardegna o nella Regione Siciliana, interessate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità, verificatesi nei mesi di gennaio e febbraio 2026, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga al comma 4 del medesimo art. 5»;

Esaminata la proposta della Regione autonoma di Sardegna (deliberazione della giunta regionale n. 19/2 del 24 aprile 2026) per condizioni meteorologiche particolarmente avverse, caratterizzate da precipitazioni intense e persistenti, forti venti dai quadranti orientali e meridionali e mareggiate di elevata intensità, che hanno inciso in modo diretto e significativo sulle imprese della pesca e dell'acquacoltura;

Rilevato che la detta delibera della giunta regionale n. 19/2 del 24 aprile 2026 approva la «Relazione a supporto della declaratoria di calamità e delimitazione territoriale e marittima delle aree interessate dagli eventi meteorologici verificatesi nei mesi di gennaio e febbraio 2026 nel territorio della Regione Sardegna, ai fini dell'attivazione degli interventi del Fondo di solidarietà nazionale (FSN),

di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura» e dà atto che il danno economico dovuto alle eccezionali avversità atmosferiche in oggetto, stimato dall'Agenzia LAORE Sardegna, è pari complessivamente a euro 6.617.442, di cui: *a)* danni stimati alle produzioni ittiche, per un importo di euro 3.067.915, *b)* danni stimati alle imbarcazioni e alle attrezzature, per un importo di euro 3.549.527;

Dato atto alla Regione autonoma della Sardegna di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione autonoma della Sardegna di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per contribuire alla ripresa economica e produttiva delle microimprese, piccole e medie imprese attive nella produzione della pesca e dell'acquacoltura;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi meteorologici verificatisi nei mesi di gennaio e febbraio 2026 nei territori della Regione autonoma della Sardegna

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi meteorologici verificatisi nei mesi di gennaio e febbraio 2026, nei territori dei comuni indicati nella seguente tabella, le acque interne presenti all'interno del territorio comunale e il mare antistante gli stessi del territorio della Regione autonoma della Sardegna, per far fronte ai danni causati alle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, nonché alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle relative imprese e dei relativi consorzi in cui possono trovare applicazione le misure di intervento di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con le modalità previste dal decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 27 aprile 2026, n. 59:

Comune	Provincia/Città metropolitana	Compartimento
Cagliari	Città metropolitana di Cagliari	Cagliari
Capoterra	Città metropolitana di Cagliari	Cagliari
Pula	Città metropolitana di Cagliari	Cagliari
Sarroch	Città metropolitana di Cagliari	Cagliari
Lotzorai	Provincia dell'Ogliastra	Olbia



Orosei	Provincia di Nuoro	Olbia
Siniscola	Provincia di Nuoro	Olbia
Tortoli	Provincia dell'Ogliastra	Olbia
Arborea	Provincia di Oristano	Oristano
Bosa	Provincia di Oristano	Oristano
Oristano	Provincia di Oristano	Oristano
Alghero	Città metropolitana di Sassari	Porto Torres
Golfo Aranci	Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna	Olbia
La Maddalena	Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna	Olbia
Olbia	Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna	Olbia
Stintino	Città metropolitana di Sassari	Porto Torres
Muravera	Città metropolitana di Cagliari	Cagliari
Portoscuso	Provincia del Sulcis Iglesiente	Cagliari
Sant'Anna Arresi	Provincia del Sulcis Iglesiente	Cagliari
Sant'Antioco	Provincia del Sulcis Iglesiente	Cagliari
Teulada	Provincia del Sulcis Iglesiente	Cagliari
Villaputzu	Città metropolitana di Cagliari	Cagliari

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 23 giugno 2026

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

26A03409

DECRETO 23 giugno 2026.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento di diffusione eccezionale della specie Granchio blu «*Callinectes sapidus*» verificatosi nel periodo dal 1° aprile 2025 al 31 marzo 2026 nelle acque interne e marittime della Regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2023, n. 38»;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, recante «Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154»;

Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che modifica il citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, estendendo l'operatività del Fondo di solidarietà nazionale alle imprese e ai consorzi della pesca e dell'acquacoltura;

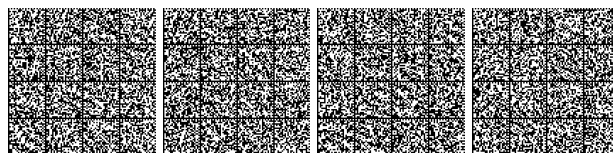
Visto il decreto ministeriale n. 65185 del 9 febbraio 2024, recante «Gestione degli interventi compensativi dei danni subiti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nelle aree colpite da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizootie, da organismi nocivi e vegetali, nonché dei danni causati da animali protetti e da eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive, ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 e del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022»;

Visto il regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Vista la comunicazione C/2023/1598 *final* della Commissione recante «Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura»;

Visto il numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022, relativamente al decreto ministeriale n. 65185 del 9 febbraio 2024, rubricato al n. SA.112747;

Esaminata la proposta della Regione Emilia-Romagna di declaratoria (Deliberazione della giunta regionale n. 655 adottata in data 27 aprile 2026) di evento eccezionale a causa dell'evento di diffusione eccezionale della specie aliena invasiva denominata Granchio blu «*Callinectes sapidus*» nell'annualità 2025 e nel primo trimestre dell'anno 2026 e delimitazione aree danneggiate nel territorio della Regione Emilia-Romagna così



come elencate nell'allegato 1 «Relazione tecnica a supporto della proposta di declaratoria» per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Considerato che l'evento eccezionale citato è ancora attualmente in corso nelle aree delimitate dalla suddetta delibera regionale;

Dato atto alla Regione Emilia-Romagna di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Emilia-Romagna di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per contribuire a far fronte ai danni alle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, nonché alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle relative imprese e dei relativi consorzi;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità dell'evento di diffusione eccezionale della specie Granchio blu «Callinectes sapidus»

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento di diffusione eccezionale della specie Granchio blu «*Callinectes sapidus*» verificatosi nel periodo dal 1° aprile 2025 al 31 marzo 2026 nelle acque interne e marittime ed ancora attualmente in corso nelle sottoindicate aree del territorio della Regione Emilia-Romagna per i danni causati alle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, (venericoltura e mitilicoltura) delle relative imprese e dei relativi consorzi in cui possono trovare applicazione le misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Zone di Tipo B di produzione in allevamento e di crescita naturale di molluschi bivalvi nelle quali è consentita la raccolta e l'immissione sul mercato per il consumo umano esclusivamente dopo un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione.

2.1 Aree marine di produzione in allevamento di molluschi bivalvi.

2.1.1 Area della Sacca di Goro: in concessione demaniale per il mantenimento di impianti di molluschi-coltura, suddivisa, ai fini del monitoraggio sanitario, in aree (C «n») dedicate all'allevamento dei molluschi (*Ruditapes spp.*).

2.2 Aree marine costiere comprese tra la linea di riva ed una linea parallela distante 0,3 m.m. (555,6 m).

2.2.1 Area marina costiera antistante la costa della Provincia di Ferrara.

2.3 Aree delle acque interne di allevamento di molluschi bivalvi

2.3.1 NAV - PAL Canale Navigabile (Comune di Comacchio), all'interno della zona compresa fra il ponte Pega (Comacchio) ed il ponte sulla Romea e Canale Pallotta (Comune di Comacchio), all'interno della zona compresa fra l'incrocio verso Nord con il Canale Navigabile e l'incrocio verso Sud con il Canale Sub Lagunare.

2.3.2 FAT - Canale Sub lagunare Fattibello (Comune di Comacchio), all'interno della zona compresa fra la confluenza con il Canale Navigabile nei pressi del Ponte Pega (Comacchio) e la confluenza con il Canale Valletta.

2.3.3 VAL - Canale Valletta (Comune di Comacchio), all'interno della zona compresa fra la confluenza con il Canale Sub Lagunare Fattibello e l'incrocio con il canale Navigabile.

2.3.4 LOG - Canale Logonovo (Comune di Comacchio), all'interno della zona compresa fra il ponte che collega il Lido degli Estensi con il Lido di Spina (Viale delle Acacie) e la chiusa che separa il Canale Logonovo dal Canale Valletta.

2.3.5 FOC - VEN Canale della Foce (Comune di Comacchio), all'interno della zona compresa fra il canale delle Vene e l'incrocio fra i canali della Foce, Logonovo e Valletta.

2.3.6 VEN - Canale delle Vene (Comune di Comacchio), all'interno della zona compresa fra la confluenza con il Canale Logonovo e la confluenza con il Canale Bellocchio.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 23 giugno 2026

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

26A03410

DECRETO 1° luglio 2026.

Aggiornamento del registro nazionale delle varietà di specie ortive e rettifica del decreto 14 maggio 2026.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;



Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, con il quale sono istituiti i Registri delle varietà di specie agrarie ed ortive per l'identificazione delle varietà stesse ed in particolare il comma 4, secondo cui i registri delle varietà devono riportare, tra le altre cose, l'identificativo del responsabile o dei responsabili della conservazione in purezza della varietà;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varietà di specie agraria ed ortiva al relativo Registro nazionale sia effettuata dal Ministero con proprio decreto, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che consente al costituente di una varietà di demandare ad un responsabile il mantenimento per la conservazione in purezza;

Visto l'art. 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone la cancellazione di una varietà, iscritta al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie e ortive, qualora il responsabile della conservazione in purezza della varietà ne faccia richiesta;

Visto l'art. 15, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone la cancellazione di una varietà, iscritta ai registri delle varietà di specie agrarie e ortive, qualora la validità dell'iscrizione sia giunta a scadenza;

Visto l'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che nel caso di cui al comma 1, lettera e) del medesimo articolo, nel decreto di cancellazione si stabilisce, su richiesta del costituente, un periodo transitorio per la certificazione, per il controllo, limitatamente alle specie ortive, quali sementi *standard* e per la commercializzazione dei prodotti sementieri che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giu-

gno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, in corso di registrazione da parte degli organi di controllo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott. ssa Simona Angelini, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 2024, al n. 320;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026, registrata alla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026, al n. 170, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale n. 85510 del 20 febbraio 2026, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il MASAF il 26 febbraio 2026, al n. 133, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 0095646 del 26 febbraio 2026, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il MASAF il 4 marzo 2026, al n. 155, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione, per l'anno 2026;

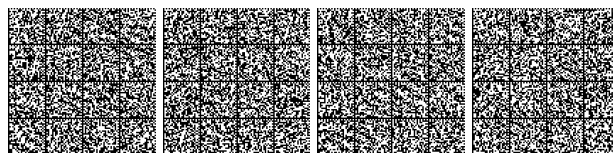
Visto il decreto ministeriale 14 maggio 2026, n. 231241, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 27 maggio 2026 ed in particolare gli articoli 5, 8 e 9 nei quali da verifiche successive sono stati riscontrati meri refusi materiali;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà, indicate nel presente dispositivo, al Registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20;

Visti i pareri espressi nella riunione del 18 dicembre 2025 e del 30 marzo 2026 dal Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Viste le proposte di nuove denominazioni varietali e di nuovi responsabili della conservazione in purezza presentate dagli interessati per le varietà già iscritte, oggetto del presente provvedimento;



Considerato concluso l'esame delle nuove denominazioni proposte;

Ritenuto necessario modificare la tabella di cui all'art. 5, 8 e 9 del decreto ministeriale 14 maggio 2026, n. 231241, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 27 maggio 2026;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie ortive, di cui all'art. 7, comma 3, lettera *a*), del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sottoelencate le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate», o controllate in quanto «sementi *standard*».

Codice SIAN	Specie	Varietà	Lista	Responsabile della conservazione in purezza
4572	Melanzana	Rubra	A	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi
4511	Melone	Prémier	A	EUGENSEED GENETICS S.R.L.S
4538	Pomodoro	GF1123	A	Green Fill S.R.L.
4510	Pomodoro	MG55	A	MG Seeds S.R.L.
4535	Pomodoro	Maestrale	A	Seeds Technologies D.M. Ltd

2. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie ortive, di cui all'art. 7, comma 3, lettera *b*), del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sottoelencate le cui sementi possono essere controllate in quanto «sementi *standard*».

Codice SIAN	Specie	Varietà	Lista	Responsabile della conservazione in purezza
4569	Pomodoro	120SA701	B	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi
4570	Pomodoro	121SA957	B	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi

Art. 2.

1. All'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 14 maggio 2026, n. 231241, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 27 maggio 2026, la lista delle varietà ortive per le quali è stata avanzata una richiesta di modifica del responsabile della conservazione in purezza è modificata come segue.



Codice SIAN	Specie	Denominazione	Responsabile Conservazione in Purezza	Nuovo Responsabile
3886	Melone	Ribot	Royal Seeds S.r.l.	Hortus sementi S.r.l.
3857	Barbabietola Rossa/Bietola Da Orto	Barbarond	Royal Seeds S.r.l.	Verisem Italia S.R.L.
3372	Carciofo	Caio	Royal Seeds S.r.l.	Verisem Italia S.R.L.
3371	Carciofo	Tizio	Royal Seeds S.r.l.	Verisem Italia S.R.L.
3940	Carota	Nele	Royal Seeds S.r.l.	Verisem Italia S.R.L.
3914	Cavolfiore	Clarry	Royal Seeds S.r.l.	Verisem Italia S.R.L.
3583	Cavolfiore	Eddus	Royal Seeds S.r.l.	Verisem Italia S.R.L.
3584	Cavolfiore	Kappa	Royal Seeds S.r.l.	Verisem Italia S.R.L.
3917	Cavolfiore	Mirin	Royal Seeds S.r.l.	Verisem Italia S.R.L.
3916	Cavolfiore	Romina	Royal Seeds S.r.l.	Verisem Italia S.R.L.
3585	Cavolfiore	Trix	Royal Seeds S.r.l.	Verisem Italia S.R.L.
3915	Cavolfiore	Vales	Royal Seeds S.r.l.	Verisem Italia S.R.L.
3918	Cavolo Broccolo	Groton	Royal Seeds S.r.l.	Verisem Italia S.R.L.
3931	Cavolo Cappuccio Bianco	Elliance	Royal Seeds S.r.l.	Verisem Italia S.R.L.
3929	Cavolo Cappuccio Bianco	Puntat	Royal Seeds S.r.l.	Verisem Italia S.R.L.
3930	Cavolo Cappuccio Bianco	Tessy	Royal Seeds S.r.l.	Verisem Italia S.R.L.



Codice SIAN	Specie	Denominazione	Responsabile Conservazione in Purezza	Nuovo Responsabile
3950	Cavolo Cappuccio Rosso	Redhead	Royal Seeds S.r.l.	Verisem Italia S.R.L.
3586	Cavolo Verza	Elus	Royal Seeds S.r.l.	Verisem Italia S.R.L.
3927	Cavolo Verza	Rovid	Royal Seeds S.r.l.	Verisem Italia S.R.L.
3949	Cavolo Verza	Tored	Royal Seeds S.r.l.	Verisem Italia S.R.L.
3933	Cetriolo	Holly	Royal Seeds S.r.l.	Verisem Italia S.R.L.
3195	Cicoria	TT706	Blumen Group S.P.A.	Verisem Italia S.R.L.
3426	Fagiolo Nano	Estremo	Royal Seeds S.r.l.	Verisem Italia S.R.L.
3241	Fagiolo Nano	Macete	Royal Seeds S.r.l.	Verisem Italia S.R.L.
3425	Fagiolo Nano	Sarro	Royal Seeds S.r.l.	Verisem Italia S.R.L.
3428	Fagiolo Nano	Vinci	Royal Seeds S.r.l.	Verisem Italia S.R.L.
276	Cipolla	Rossa di Firenze	Blumen Group S.P.A, S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, ISI Sementi S.P.A., Maraldi Sementi S.R.L., Hortus Sementi S.R.L.	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, ISI Sementi S.P.A., Maraldi Sementi S.R.L., Hortus Sementi S.R.L.
406	Indivia Riccia	Pancalieri a costa bianca	Blumen Group S.P.A, S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola

Art. 3.

1. All'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale 14 maggio 2026, n. 231241, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 27 maggio 2026, la lista delle varietà ortive cancellate dai registri per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione è modificata come segue:

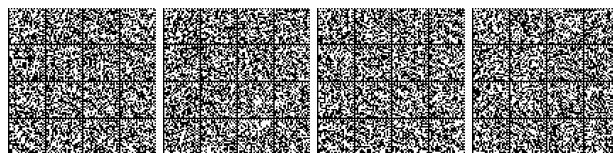
Codice SIAN	Specie Botanica	Varietà	Data di iscrizione	Data ultimo rinnovo
3618	Anguria O Cocomero	di Faenza	12/10/2015 - G.U. del 24/10/2015	
1552	Cavolo Cappuccio Bianco	Delicado	25/01/1984	18/02/2016 - G.U. del 02/03/2016
2687	Fagiolo Nano	Adone	14/03/2005 - G.U. del 31/03/2005	18/02/2016 - G.U. del 02/03/2016
924	Fagiolo Nano	Big borlotto	25/01/1984	18/02/2016 - G.U. del 02/03/2016
956	Fagiolo Nano	Re Mida	25/01/1984	18/02/2016 - G.U. del 02/03/2016



Codice SIAN	Specie Botanica	Varietà	Data di iscrizione	Data ultimo rinnovo
963	Fagiolo Rampicante	Fulgor	25/01/1984	18/02/2016 - G.U. del 02/03/2016
968	Fagiolo Rampicante	Zecchino	25/01/1984	18/02/2016 - G.U. del 02/03/2016
3379	Lattuga	Rossana	02/02/2015 - G.U. del 28/02/2015	
3380	Lattuga	Silvestre	02/02/2015 - G.U. del 28/02/2015	
3381	Lattuga	Boeing	02/02/2015 - G.U. del 28/02/2015	
3410	Lattuga	Eden	20/11/2014 - G.U. del 29/01/2015	
3461	Melone	Rina	13/05/2015 - G.U. del 17/06/2015	
1075	Peperone	Rubens	25/01/1984	18/02/2016 - G.U. del 02/03/2016
1082	Peperone	Settebello	04/12/1985	18/02/2016 - G.U. del 02/03/2016
2691	Peperone	Calisto	14/03/2005 - G.U. del 31/03/2005	18/02/2016 - G.U. del 02/03/2016
2046	Pomodoro	Lorybel	04/12/1995 - G.U. del 20/12/1995	18/02/2016 - G.U. del 02/03/2016
2679	Pomodoro	Crosby	14/03/2005 - G.U. del 31/03/2005	18/02/2016 - G.U. del 02/03/2016
2706	Pomodoro	Orash	14/03/2005 - G.U. del 31/03/2005	18/02/2016 - G.U. del 02/03/2016
3473	Pomodoro	Nimba	13/05/2015 - G.U. del 17/06/2015	
3482	Pomodoro	Bacioty	13/05/2015 - G.U. del 17/06/2015	
3619	Sedano	Gigante di Romagna	12/10/2015 - G.U. del 24/10/2015	
1311	Zucchini	Ariete	25/01/1984	18/02/2016 - G.U. del 02/03/2016
1319	Zucchini	Moreno	25/01/1984	18/02/2016 - G.U. del 02/03/2016
3587	C. Maxima X C. Moschata	Rakam	16/02/2015 - G.U. del 02/03/2015	
3422	Carciofo	SMS	02/02/2015 - G.U. del 28/02/2015	
3451	Carciofo	C3PEPE	02/02/2015 - G.U. del 28/02/2015	
3453	Carciofo	C3SAB	02/02/2015 - G.U. del 28/02/2015	
3454	Carciofo	C3VZ	02/02/2015 - G.U. del 28/02/2015	

Art. 4.

1. All'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 14 maggio 2026, n. 231241, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 27 maggio 2026, la lista delle varietà agrarie ed ortive cancellate dai registri per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione per le quali le sementi possono essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno è modificata come segue:



Codice SIAN	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
14379	Loglio perenne o loietto inglese	Tetradark	13/05/2015	17/06/2015
15108	Senape bruna	Coral 437	07/08/2015	24/08/2015
12556	Trifoglio pratense	Secretariat	13/05/2015	17/06/2015

Codice SIAN	Specie Botanica	Varietà	Data di iscrizione	Data ultimo rinnovo
3423	Bietola Da Coste	Egnathia	13/04/2015 - G.U. del 07/05/2015	
3424	Cicoria	Zago	13/04/2015 - G.U. del 07/05/2015	
926	Fagiolo Nano	Creso	25/01/1984	18/02/2016 - G.U. del 02/03/2016
2670	Lattuga	Verdunna	14/03/2005 - G.U. del 31/03/2005	18/02/2016 - G.U. del 02/03/2016
2698	Peperone	Corno di capra	14/03/2005 - G.U. del 31/03/2005	18/02/2016 - G.U. del 02/03/2016
1179	Pomodoro	Hobby	25/01/1984	18/02/2016 - G.U. del 02/03/2016

Art. 5.

1. La denominazione della varietà identificata dal codice SIAN 4513, iscritta con decreto ministeriale 13 aprile 2026, n. 171999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 20 aprile 2026 è modificata come segue:

Specie	Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Pomodoro	4513	DD390	Verisem Italia S.r.l.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2026

Il direttore generale: ANGELINI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo n. 123/2011.

26A03408



PROVVEDIMENTO 2 luglio 2026.

Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Crudo di Cuneo».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;

Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 che integra il regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 193;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 141 in data 2 marzo 2026, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 27 febbraio 2026, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 0106153, in corso di registrazione presso l'Ufficio centrale di bilancio, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896;

Considerato che l'art. 21, comma 17 della legge n. 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni autorizza l'avvio della gestione finanziaria, nelle more dell'approvazione delle rispettive direttive sull'azione amministrativa di primo e secondo livello, nei limiti delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024, della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;



Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela del Crudo di Cuneo DOP, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143 avente i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Crudo di Cuneo», registrata con regolamento (UE) n. 1239/2009 della Commissione del 15 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie L 332 del 17 dicembre 2009;

Considerato che le modifiche richieste possono essere considerate ordinarie, ai sensi dell'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143;

Acquisito il parere positivo della Regione Piemonte competente per territorio circa la richiesta di modifica;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della DOP «Crudo di Cuneo» così come modificato;

Provvede:

ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511, alla pubblicazione dell'allegata proposta di disciplinare di produzione della DOP «Crudo di Cuneo».

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta di modifica, dovranno essere presentate, al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - Ufficio PQA 1, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo PEC aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta dai soggetti aventi legittimo interesse e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo il loro superamento a seguito della valutazione ministeriale, la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della DOP «Crudo di Cuneo» sarà approvata con apposito provvedimento e comunicata alla Commissione europea.

Roma, 2 luglio 2026

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
«CRUDO DI CUNEO» DOP

Art. 1.

Denominazione del prodotto

La denominazione di origine protetta «Crudo di Cuneo» individua esclusivamente il prosciutto crudo che risponde alle caratteristiche ottenute con le procedure di produzione e nell'area di cui al presente disciplinare.

Art. 2.

Requisiti dei suini e delle cosce destinati alla produzione del prosciutto «Crudo di Cuneo» - Descrizione del prodotto

2.1 Materie Prime

Possono essere avviate alla produzione del «Crudo di Cuneo» solo cosce suine fresche, provenienti da animali nati, allevati, macellati e sezionati nella zona di produzione individuata all'art. 3.

Non possono essere utilizzate cosce congelate.

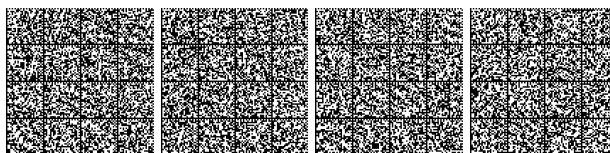
È esclusa l'utilizzazione di verri e scrofe.

2.2 Caratteristiche genetiche

Sono ammessi i suini figli di:

a) verri delle razze tradizionali Large White italiana, Landrace italiana e Duroc italiana così come migliorate dal libro genealogico italiano, in purezza o tra loro incrociate, e scrofe delle razze tradizionali Large White Italiana e Landrace Italiana, in purezza o tra loro incrociate;

b) verri delle razze tradizionali di cui alla lettera a) e scrofe meticce o di altri tipi genetici purché questi provengano da schemi di selezione e/o incrocio di razze Large White, Landrace e Duroc attuati con finalità compatibili con quelle del libro genealogico italiano, per la produzione del suino pesante;



c) verri e scrofe di altri tipi genetici purché questi provengano da schemi di selezione e/o incrocio di razze Large White, Landrace e Duroc attuati con finalità compatibili con quelle del Libro Genealogico Italiano, per la produzione del suino pesante;

d) verri degli altri tipi genetici di cui alla lettera c) e scrofe delle razze tradizionali di cui alla lettera a).

Di seguito vengono esplicitati i requisiti genetici sopra espressi riportando le combinazioni genetiche ammesse e quelle non consentite:

Tipo genetico verro →					Altro tipo genetico approvato (selezione o incrocio di LW, L, D)	Altro tipo genetico non approvato (non valutato o non conforme)
Tipo genetico scrofa ↓	Large White Italiana	Landrace Italiana	Duroc Italiana	Incroci di LWI, LI, DI		
Large White Italiana	V (a)	V (a)	V (a)	V (a)	V (d)	X
Landrace Italiana	V (a)	V (a)	V (a)	V (a)	V (d)	X
Incroci di LWI, LI	V (a)	V (a)	V (a)	V (a)	V (d)	X
Altre razze (Duroc, etc.)	X	X	X	X	X	X
Altro tipo genetico approvato (selezione o incrocio di LW, L, D)	V (b)	V (b)	V (b)	V (b)	V (c)	X
Altro tipo genetico non approvato ("meticce" non valutate)	V (b)	V (b)	V (b)	V (b)	X	X
Altro tipo genetico non approvato (non valutato o valutato non conforme)	X	X	X	X	X	X

V (...) = espressamente consentito dalla lettera (a, b, c, d) sopra riportata nel testo; X = non consentito; LW = Large White; LWI = Large White Italiana; L = Landrace; LI = Landrace Italiana; D = Duroc; DI = Duroc Italiana.

La lista degli altri tipi genetici approvati viene periodicamente aggiornata e pubblicata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Non possono essere utilizzate le cosce suine fresche provenienti da:

suini figli di verri e scrofe diversi da a-b-c-d;

suini portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento alla sensibilità agli stress (PSS - *Porcine Stress Syndrome*).

I suini allevati devono essere in grado di raggiungere un peso della carcassa compreso fra un minimo di 110,1 e un massimo di 180,0 chilogrammi.

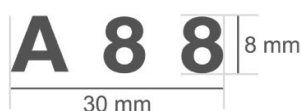
2.3 Età e prescrizioni di macellazione

L'età minima di macellazione è di mesi nove e verrà accertata sulla base di un apposito tatuaggio indelebile e/o del dispositivo in sostituzione o in associazione, recanti la sigla della provincia, il codice identificativo dell'allevamento di provenienza e la lettera corrispondente al mese di nascita del suinetto posto dall'allevatore entro il 28° giorno dalla nascita stessa sul piatto esterno di entrambe le cosce secondo le prescrizioni di cui all'art. 5.1.

Il peso e la classificazione delle carcasse vengono accertati al momento della macellazione.

Il macello deve apporre sulle cosce fresche idonee da utilizzare ai fini della DOP, munite del tatuaggio di origine e/o del dispositivo identificativo sopra indicati, in modo visibile ed inamovibile il seguente timbro identificativo:

Timbro identificativo del macello



Il timbro identificativo del macello è costituito da una sigla di larghezza 30 mm e altezza 8 mm che identifica il macello iscritto al sistema di controllo, rappresentata da una lettera e da due numeri, posta in luogo dei caratteri «A88» a cui può essere anteposta la sigla «PP».

In sostituzione o in associazione al presente timbro identificativo del macello è consentito l'utilizzo anche di altro dispositivo identificativo validato dall'Organismo delegato che assicuri e garantisca la tracciabilità e la rintracciabilità del Crudo di Cuneo.



Le operazioni di sezionamento della carcassa suina possono essere eseguite anche in laboratori di sezionamento iscritti al sistema di controllo diversi dal macello che ha eseguito l'abbattimento degli animali, operanti nella zona di produzione di cui all'art. 3 del disciplinare.

2.4 Qualità della Carne

Sono escluse le carni di suini portatori di miopatie conclamate (PSE; DFD; postumi di evidenti processi infiammatori e traumatici pregressi) accertate dal medico veterinario in sede di macellazione.

2.5 Caratteristiche delle cosce

Le cosce fresche rifilate, prive del piede e con l'anchetta presente, devono provenire da animali macellati secondo buona prassi e devono corrispondere ai seguenti requisiti:

- peso non inferiore a 11,8 chilogrammi e non superiore a 18,0 chilogrammi;
- lo spessore del grasso della parte esterna, misurato verticalmente all'altezza della testa del femore, deve essere non inferiore a 22 mm;
- la porzione di carne eccedente la testa del femore non deve superare i 9 cm;
- la coscia non deve presentare i seguenti difetti che la rendono inidonea alla produzione del «Crudo di Cuneo»:
 - marezzatura eccessiva;
 - ematomi;
 - scollamenti;
 - fratture;
- il grasso di copertura deve corrispondere ai seguenti requisiti:

Parametro	Limite massimo
Numero di Jodio	70
Acido Linoleico	15

2.6 Caratteristiche del prodotto

Il prodotto finito, ottenuto nel rispetto delle norme contenute nel presente disciplinare, può essere denominato «Crudo di Cuneo» esclusivamente se corrisponde ai seguenti requisiti, all'atto dell'apposizione del marchio a fuoco e/o del dispositivo identificativo in sostituzione o in associazione:

1. Tempo di stagionatura minimo: 14 mesi da inizio lavorazione.
2. Peso compreso fra 8,5 e 13,5 Kg. a stagionatura ultimata.
3. Colore al taglio: rosso uniforme.
4. Consistenza della parte magra esterna e di quella interna: morbida, compatta non flaccida.
5. Grasso esterno visibile (grasso di copertura) di colore bianco tendente al giallo, compatto non untuoso.
6. Aroma e sapore al taglio: fragrante, stagionato, dolce.
7. Grasso interno di colore bianco, presente in piccola quantità entro e fra i principali fasci muscolari.
8. Assenza di anomalie olfattive: alla puntatura con ago-sonda della frazione magra, eseguita sistematicamente nei cinque punti canonici (gambo - vena laterale - vena centrale - anchetta - testa del femore), non devono essere rilevati odori sgradevoli né anomalie olfattive di sorta; il grasso, alla puntura, non deve presentare odore rancido eccessivo, né odore di latte, pesce, né altri odori anomali.
9. Caratteristiche chimiche: la composizione chimica del magro in percentuale del muscolo bicipite femorale deve rispettare i seguenti limiti minimi e massimi (analisi eseguita al quattordicesimo mese di stagionatura):

Parametri	Minimo	Massimo
Sale	4,2	6,0
Umidità	53	63
Proteolisi	22	32

La proteolisi si misurerà come percentuale d'azoto non proteico estraibile rispetto al tenore d'azoto totale.

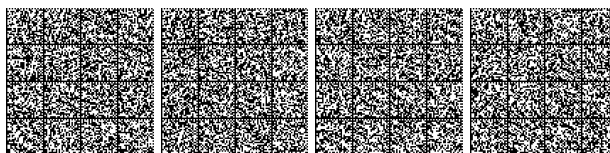
10. Assenza di anomalie esteriori: la cotenna e le ossa devono essere integre, non devono comparire segni evidenti d'incrostazione, né ram-mollimenti eccessivi.

11. Colore al taglio: non devono essere presenti disuniformità, macchie, striature.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione del Crudo di Cuneo D.O.P. in tutte le sue fasi, nascita e allevamento dei suini, macellazione, trasformazione e stagionatura comprende la Provincia di Cuneo, la Provincia di Asti e i seguenti comuni della Provincia di Torino: Airasca, Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Bibiana, Bricherasio, Buriasso, Cambiano, Campiglione Fenile, Candiolo, Cantalupa, Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Cavour, Cerenasco, Chieri, Cumiana, Frossasco, Garzigliana, Isolabella, Lombriasco, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Macello, Marentino, Mom-bello di Torino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, None, Osasco, Osasio, Pancalieri, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pinerolo, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Piscina, Poirino, Pralormo, Prarostino, Riva presso Chieri, Roletto, Rorà, S. Secondo di Pinerolo, Santena, Scalenghe, Trofarello, Vigone, Villafranca Piemonte, Villastellone, Vinovo.



Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli *input* (prodotti in entrata) e gli *output* (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo delegato, degli allevatori, macellatori, sezionatori, trasformatori, confezionatori e affettatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva all'organismo delegato delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, sia fisiche che giuridiche, iscritte nei rispettivi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo delegato, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

5.1 Prescrizioni relative all'allevamento

Le fasi di allevamento dei suini destinati alla produzione del «Crudo di Cuneo» sono così definite:

allattamento
svezzamento
magronaggio
ingrasso

5.2 Alimenti ammessi durante la fase di allattamento e di svezzamento:

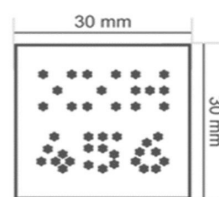
La fase di allattamento va dal momento della nascita del suinetto fino ad almeno ventotto giorni di età, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di benessere dei suini. In questa fase l'alimentazione avviene attraverso l'allattamento o naturale sotto la scrofa o artificiale, nel rispetto della normativa vigente. Al fine di soddisfare i fabbisogni fisiologici dei suinetti in allattamento è altresì possibile iniziare a somministrare le materie prime ammesse dalla normativa dell'UE e nazionale vigente, in materia di alimentazione animale. È ammessa l'integrazione vitaminica, minerale e amminoacidica dell'alimentazione e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa vigente.

In questa fase, entro il ventottesimo giorno dalla nascita, l'allevatore iscritto nel sistema dei controlli deve apporre su entrambe le cosce del suinetto il seguente tatuaggio di origine a inchiostro, con le seguenti indicazioni.

Tatuaggio di origine



Piastra per l'apposizione del tatuaggio di origine



Il tatuaggio di origine reca lettere e cifre riprodotte con caratteri maiuscoli mediante punzoni multiago disposti secondo precise coordinate su piastre di dimensioni 30 mm per 30 mm. Nello specifico il tatuaggio di origine presenta: la sigla della provincia dove è ubicato l'allevamento iscritto al sistema di controllo in cui i suinetti sono nati in luogo delle lettere «XX»; il numero di identificazione dell'allevamento in luogo delle cifre «456»; la lettera identificativa del mese di nascita del suino in luogo della lettera «H».

La seguente tabella associa i mesi dell'anno alle lettere identificative del mese di nascita del suinetto da riprodurre con il tatuaggio di origine in luogo della lettera «H»:

Mese Nascita	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Lettera identificativa del mese	T	C	B	A	M	P	L	E	S	R	H	D

In sostituzione o in associazione al presente tatuaggio di origine è consentito l'utilizzo anche di altro dispositivo identificativo validato dall'Organismo delegato che assicuri e garantisca la tracciabilità e la rintracciabilità del Crudo di Cuneo.

Ai fini del presente disciplinare l'età dei suini in mesi è data dalla differenza tra il mese in cui si effettua la determinazione dell'età e il mese di nascita ed è accertata sulla base del tatuaggio di origine e/o del dispositivo identificativo di cui sopra.

La fase di svezzamento è la fase successiva all'allattamento, che può prolungarsi fino a tre mesi di età dell'animale. Il suino in questo stadio di crescita raggiunge un peso massimo di 40 chilogrammi e, allo scopo di soddisfare i suoi fabbisogni fisiologici, gli alimenti possono essere costituiti dalle materie prime ammesse dalla normativa vigente in materia di alimentazione animale. L'alimento può essere presentato sia in forma liquida (broda) mediante l'utilizzo di acqua e/o di siero di latte e/o di latticello, che in forma secca. È ammessa l'integrazione vitaminica, minerale e amminoacidica dell'alimentazione e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa vigente.

5.3 Alimenti ammessi durante la fase di Magronaggio:

È la fase successiva allo svezzamento, che può prolungarsi fino a cinque mesi di età dell'animale. Il suino raggiunge un peso massimo di 85 chilogrammi. In questa fase sono consentiti gli alimenti costituiti dalle materie prime riportate nella seguente tabella:



Tabella delle materie prime ammesse s.s. = sostanza secca della razione calcolata per giorno	
Granturco	fino al 65% della s.s.
Sorgo	fino al 55% della s.s.
Orzo	fino al 55% della s.s.
Frumento	fino al 55% della s.s.
Triticale	fino al 55% della s.s.
Silomais	fino al 10% della s.s.
Cereali minori	fino al 25% della s.s.
Pastone di granella e/o pannocchia di granturco	fino al 55% della s.s.
Pastone integrale di spiga di granturco	fino al 20% della s.s.
Farina glutinata di granturco e/o corn gluten feed	fino al 10% della s.s.
Farina di germe di granturco	fino al 5% della s.s.
Cruscamì e altri sottoprodotti della lavorazione del frumento	fino al 20% della s.s.
Siero di latte ¹	fino a 15 litri per capo al giorno
Latticello ¹	fino ad un apporto di 250 gr per capo per giorno di sostanza secca
Polpe secche esauste di bietola	fino al 10% della s.s.
Erba medica essiccata ad alta temperatura	fino al 4% della s.s.
Residui della spremitura della frutta e residui della spremitura del pomodoro, quali supporto delle premiscele	fino al 2% della s.s.
Trebbe e solubili di distilleria essiccati ²	fino al 3% della s.s.
Melasso ³	fino al 5% della s.s.
Prodotti ottenuti per estrazione dai semi di soia ⁴	fino al 20% della s.s.
Prodotti ottenuti per estrazione dai semi di girasole ⁴	fino al 10% della s.s.
Prodotti ottenuti per estrazione dai semi di colza ⁴	fino al 10% della s.s.
Pannello di lino, mangimi di pannello di semi di lino, farina di semi di lino, mangimi di farina di semi di lino	fino al 2% della s.s.
Lipidi con punto di fusione superiore a 36 °C	fino al 2% della s.s.
Lieviti	fino al 2% della s.s.
Pisello	fino al 25% della s.s.
Altri semi di leguminose	fino al 10% della s.s.
Soia integrale tostata e/o pannello di soia	fino al 10% della s.s.
Farina di pesce	fino al 1% della s.s.
Sono ammesse tolleranze sulle singole materie prime nella misura prevista dalla normativa vigente relativa all'immissione sul mercato e all'uso dei mangimi.	
¹ Siero di latte e latticello insieme non devono superare i 15 litri per capo al giorno.	
² Si intendono i prodotti ottenuti dalla fabbricazione di alcol mediante fermentazione e distillazione di una miscela di cereali e/o altri prodotti amilacei contenenti zuccheri.	
³ Se associato a borlande di melasso il contenuto totale di azoto deve essere inferiore al 2%.	
⁴ Il tenore di grassi greggi dei prodotti ottenuti per estrazione dai semi di soia, di girasole e di colza non deve essere superiore al 2,5% della s.s.	

L'alimentazione del suino nella fase di magronaggio deve inoltre tener conto delle seguenti specifiche:

sono ammessi l'utilizzo di minerali, l'integrazione con vitamine e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa vigente;

l'alimento può essere presentato sia in forma liquida (broda) mediante l'utilizzo di acqua e/o di siero di latte e/o di latticello, che in forma secca; è consentita una presenza massima di acido linoleico pari al 2% e di grassi pari al 5% della sostanza secca della dieta.

In tale fase la sostanza secca (s.s.) da cereali non dovrà essere inferiore al 45% di quella totale.

5.4 Alimenti ammessi durante la fase di Ingrassio:

È l'ultima fase dell'allevamento, interviene a magronaggio completato e prosegue fino all'età della macellazione che deve essere di almeno nove mesi. In questa fase sono consentiti gli alimenti costituiti dalle materie prime riportate nella Tabella delle materie prime ammesse nelle quantità indicate, a esclusione della soia integrale tostata e/o pannello di soia e della farina di pesce. L'alimentazione del suino nella fase di ingrasso deve inoltre tener conto di tutte le specifiche già previste per la fase di magronaggio, con la sola eccezione della presenza di sostanza secca da cereali che non deve essere inferiore al 55% di quella totale.



Alla fine della fase di ingrasso dovrà essere ottenuto un suino pesante che avrà raggiunto in fase di macellazione il peso della carcassa prescritto dall'art. 2.2.

Almeno il 50% della sostanza secca degli alimenti per i suini, su base annuale, proviene dalla zona geografica di allevamento di cui all'art. 3.

Nell'intero ciclo dell'allevamento le caratteristiche di composizione della razione somministrata devono essere tali da soddisfare i fabbisogni degli animali nelle diverse fasi del ciclo di allevamento in relazione agli obiettivi del presente disciplinare.

5.5 Lavorazione

La lavorazione delle cosce e la stagionatura delle stesse deve avvenire in stabilimenti situati all'interno del territorio medesimo. Gli stabilimenti devono essere in possesso di autorizzazioni igienico-sanitarie previste dalla normativa nazionale e dalla normativa U.E.

Possono essere avviate a lavorazione cosce di animali macellati da non meno di ventiquattro ore e non oltre centoventi ore.

La trasformazione deve avvenire nel rispetto delle seguenti fasi fondamentali:

isolamento - dopo la macellazione le cosce fresche sono isolate dalle mezzene;

raffreddamento e rifilatura - Presso il macello, le cosce, isolate e rifilate, prive del piede e con l'anchetta presente, sono mantenute refrigerate fino alla spedizione. La temperatura delle cosce pronte per la consegna e per la salagione deve essere compresa fra -1 e + 3°C (non è ammesso il congelamento);

salagione - va eseguita a secco con sale essiccato o parzialmente umidificato. Non è ammessa l'iniezione di salamoia né la salagione per immersione. Il sale può contenere piccole quantità di pepe nero spaccato e aceto e può essere miscelato con spezie o estratti di spezie o antiossidanti naturali. Non sono ammessi conservanti. La durata della fase di salagione è non inferiore a dodici giorni;

riposo - di durata non inferiore a cinquanta giorni, dalla fine della salagione, deve essere condotto in ambienti condizionati, tali da garantire un adeguato asciugamento a freddo del prodotto;

toelettratura - rimozione delle asperità derivanti dall'asciugamento superficiale. Può essere praticata mediante coltello sulla parte carnea e con seghetto elettrico sulle porzioni sporgenti l'anchetta;

lavaggio e asciugamento - l'acqua residua del lavaggio è rimossa mediante asciugamento in apposito ambiente condizionato, eventualmente con l'ausilio d'aria esterna;

stagionatura - è condotta in ambiente condizionato, dotato di aperture tali da permettere un adeguato ricambio d'aria; deve permettere l'invecchiamento del prodotto fino al compimento del quattordicesimo mese dall'inizio della salagione. La stagionatura avviene a temperatura compresa fra i 12° e i 18°C (prima fase o prestagionatura) e fra i 15° e i 23°C (seconda fase o invecchiamento);

sugnatura - da eseguirsi, se necessario, più volte a partire dal quinto mese, consiste nell'applicazione di un impasto formato da sugna, sale e farina di riso o di frumento sulla superficie muscolare. È ammessa la presenza di pepe nero o bianco in polvere. La base grassa dell'impasto non può essere sostituita con strutto.

Non è consentito il surriscaldamento o la fusione della sugna prima dell'applicazione.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La zona di produzione del «Crudo di Cuneo» ha da secoli una vocazione all'allevamento dei suini e alla lavorazione delle loro carni. I prodotti ottenuti, fra cui i prosciutti, hanno rappresentato una fonte alimentare insostituibile sia per l'apporto proteico che per i grassi. Quest'ultimo aspetto era di fondamentale importanza in quanto l'area è priva di fonti alternative di grassi quali ad esempio l'olivo che, invece rappresenta la principale fonte di approvvigionamento di grassi, di origine vegetale, nell'area mediterranea.

La predetta zona di produzione è risultata storicamente vocata al raggiungimento di caratteristiche qualitative dei prosciutti, realizzate dall'interazione di diversi fattori naturali e umani, concomitanti.

L'orografia del territorio è rappresentata da un altipiano che a sud, ovest e nord-ovest è delimitato da una zona prevalentemente montuosa solcata da numerose valli che si aprono direttamente sull'altipiano il quale a sua volta degrada, a est, verso una stretta striscia di pianura. Essa è circondata da una fascia prealpina fino alla catena delle Alpi Marittime e Cozie. I rilievi montuosi di considerevole altitudine - cime fino ai 3.800 m. - la cui presenza determina da un lato la formazione di brezze «di monte» a senso alternato mattino e sera determinano condizioni di bassa umidità relativa, che agiscono nella fase di stagionatura del prosciutto.

Anche le escursioni termiche sia stagionali che giornaliere, contribuiscono in modo peculiare nella fase di stagionatura, agendo sul sapore e sull'odore caratteristico del prodotto.

Nella zona di produzione sussiste un microclima condizionato dalle correnti d'aria tiepide e secche che salgono dalla Liguria e dalla Provenza, attraverso le valli del Cadibona-Montezemolo, Tanaro, le valli monregalesi e le valli franco-italiane del Roya Vermentina e Vésudie a sud e, a ovest, dalle valli francesi della Durance e del Queiras attraverso le valli cuneesi dello Stura di Demonte, Maira, Varaita, mentre, a nord, le correnti d'aria che scendono dalla Val Susa costituiscono una sorta di barriera ventosa che protegge il microclima della zona di produzione considerata.

Tutta la zona delimitata, dal cuneese sino alle colline delle Langhe, del Monferrato astigiano e della collina torinese, evidenzia un andamento dell'umidità costante, molto basso. Il livello dell'umidità varia dal 50 al 70%. Le temperature medie, non particolarmente fredde d'inverno e non torride d'estate, sono particolarmente adatte alla stagionatura dei prosciutti. Accanto ai fattori ambientali vi è stato l'affinamento di tecniche per la lavorazione e per la conservazione delle carni che assicurassero la disponibilità di questa importante risorsa alimentare durante gran parte dell'anno e che ha trovato la massima espressione nel prosciutto.

Di qui, la nascita di una vera e propria scuola di produzione del prosciutto, secondo una tecnica tradizionale, tramandata per via orale da padre in figlio. Una realtà costituita da numerosi trasformatori con piccoli stabilimenti di macellazione e stagionatura sparsi sul territorio e da migliaia di allevatori.

Oggi, insieme all'aumento dei volumi produttivi, finalizzato all'abbattimento dei costi di produzione e a soddisfare la domanda crescente, si associa l'esigenza di mantenere inalterata la tecnica produttiva tradizionale del «Crudo di Cuneo», per salvaguardarne il prestigio e la qualità del prodotto.

Il particolare legame fra l'ambiente della zona di produzione e il «Crudo di Cuneo», dà origine a un prodotto in possesso di caratteristiche organolettiche peculiari e inconfondibili.

La zona di produzione del «Crudo di Cuneo» D.O.P. è caratterizzata da una secolare tradizione sia nell'allevamento suino che nella lavorazione delle sue carni per ottenere prosciutti. Gli innumerevoli conventi e abbazie presenti sul territorio, possedevano allevamenti e destinavano locali per la macellazione e lavorazione delle carni suine. Frammenti di libri contabili del Monastero degli Agostiniani di Fossano - Cussano, del 1630 circa, parlano della stagionatura dei prosciutti nella «stanza del paradiso», della desti nazione della «noce» - parte nobile del prosciutto - per la tavola del vescovo e dell'abate; del «fiore» ai frati anziani e alle persone degne di riguardo.

La confisca dello Stato, del 1860, delle proprietà degli ordini religiosi, porta allo sviluppo di attività di lavorazione e trasformazione delle carni suine e, quindi, di prosciutto, cresciute nel tempo fino a oggi. In tal modo, si afferma il «Crudo di Cuneo» tra i prodotti tipici.

Art. 7.

Confezionamento ed etichettatura

La designazione «Crudo di Cuneo» D.O.P. deve essere riportata in lingua italiana e deve essere apposta esclusivamente facendo riferimento alle indicazioni qui di seguito riportate.



7.1 Marchiatura

Il logo va impresso a fuoco sui due lati maggiori della coscia; in sostituzione o in associazione è consentito l'utilizzo di altro dispositivo identificativo validato dall'Organismo delegato che assicuri o garantisca la tracciabilità e la rintracciabilità del Crudo di Cuneo.

7.2 Confezionamento

Il «Crudo di Cuneo» può essere venduto oltre che intero con osso, anche disossato sigillato sottovuoto, in tranci ed affettato.

Sezionamento in tranci

Le operazioni di riduzione in tranci del «Crudo di Cuneo» devono essere effettuate in modo che sulla cotenna di ogni pezzo figuri il contrassegno preventivamente apposto presso i prosciuttifici e/o il dispositivo identificativo in sostituzione o in associazione.

7.3 Collocazione del logo su etichettatura e materiale stampa

Il logo deve essere riprodotto su etichette e materiali stampati nella sua versione a colori in stampa a colori dichiarati o in quadricromia, come indicato all'art. 8.

Il logo a colori va sempre riprodotto su fondo bianco: nel caso lo stampato abbia uno sfondo colorato o scuro si deve adottare un riservato.

Sono consentite stampe monocolori adottando il colore dichiarato di riferimento oppure il nero.

La stampa del logo in negativo è consentita solo nel caso di utilizzo di supporto scuro/colorato. In questo caso si utilizza la versione monocromatica del logo.

Il tasso di riduzione: il logo va ridotto a seconda delle necessità di stampa, mantenendo le proporzioni. La misura minima consentita è pari a 20 mm.

Sul prodotto immesso al consumo deve essere riportata la denominazione «Crudo di Cuneo» Denominazione Origine Protetta e/o della sigla D.O.P., fatta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili e di dimensioni doppia rispetto ad ogni altra scritta.

Vanno riportati inoltre, nome, cognome, o ragione sociale del produttore, nonché la ditta e la sede di chi ha effettuato il confezionamento.

Sono consentite eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto.

Sulle confezioni della D.O.P. «Crudo di Cuneo» o su etichette apposte o su cartelli, anelli e fascette legate al prodotto tal quale, devono essere riportati a caratteri di stampa chiari, indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare sulle stesse:

il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco descritto nel successivo art. 8;

il simbolo DOP dell'Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione;

il numero di identificazione attribuito ad ogni produttore inserito nel sistema di controllo.

Art. 8.

Logo

Il logo identificativo della D.O.P. «Crudo di Cuneo» unisce i due elementi più importanti per la riconoscibilità del prodotto: la forma caratteristica del prosciutto crudo intero e il triangolo o «cuneo» simbolo del capoluogo. La città infatti prende il nome proprio dalla planimetria originaria, ancora oggi ben evidente. Il triangolo costituisce parte di una forma stilizzata di prosciutto crudo, resa riconoscibile dal fondo arrotondato e dalla presenza di un cerchio, che per la posizione richiama la presenza dell'osso. Il triangolo resta visibile perché è isolato dalla presenza del logotipo: la scritta CRUDO DI CUNEO si posiziona infatti al centro del logo, su due righe, creando una continuità visiva ma di fatto una separazione. Anche questo elemento grafico riporta

al prosciutto, infatti quando dalla parte inferiore del prosciutto viene tolta la cotenna, per la preparazione al taglio, il grasso del prosciutto crea un bordo bianco. Il logo è completato da un richiamo ai colori dello stemma della Provincia di Cuneo, espresso da pennellate di rosso, azzurro, bianco e verde che partono dalla sommità del triangolo creando l'idea della fascetta che abitualmente si avvolge al prosciutto per etichettarlo. La sigla D.O.P. viene posizionata in alto, allineata a destra alla scritta CUNEO, sotto l'estremità delle pennellate. Il colore del logo è il bruno rossiccio, una sintesi del colore interno ed esterno tipici del prosciutto. I colori delle pennellate sono nelle tonalità utilizzate nello stemma della Provincia di Cuneo, che raggruppa gli emblemi delle città di Cuneo (rosso e bianco), Alba (rosso e bianco), Mondovì (rosso e bianco con la sagoma delle montagne in verde), e Saluzzo (azzurro e bianco).



Stampa con colori dichiarati Tre colori gamma Pantone *coated*.

La scomposizione delle aree colorate va eseguita seguendo lo schema bruno 160 Pantone 160 C, verde 340 Pantone 340 C, rosso Red 032 Pantone Red 032, azzurro 285 Pantone 285 C.

Per la stampa in quadricromia quattro colori:

La selezione delle aree colorate va

bruno: M 60 Y 100 K34

rosso M 100 Y 65

verde C 60 Y 100 K 27

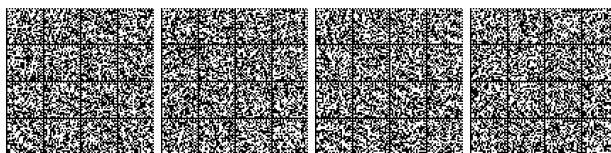
azzurro M 32 C 70

Il logo a fuoco previsto all'art. 7 ha le seguenti caratteristiche:

altezza cm. 10; larghezza cm. 6.



26A03424



MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 luglio 2026.

Supplemento delle quote di sostanze psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita, in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2026, dalla ditta «Cambrex Profarmaco Milano S.r.l.».

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visti gli articoli 31 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il proprio decreto 5 novembre 2025: «Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2026», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 262 dell'11 novembre 2025;

Vista l'istanza, datata 16 giugno 2026, con cui la ditta Cambrex Profarmaco Milano S.r.l., già autorizzata con il citato decreto direttoriale 5 novembre 2025, ha chiesto di essere autorizzata per l'anno 2026, a fronte dell'aumentata domanda sul mercato, a fabbricare e mettere in vendita delle quote supplementari delle sostanze psicotrope diazepam e flurazepam monocloridrato, per l'Italia e delle sostanze psicotrope clobazam e flunitrazepam per l'estero, che risultano pertanto rideterminate come segue:

clobazam per l'estero kg 600; diazepam per l'Italia kg 400; flunitrazepam per l'estero kg 500; flurazepam monocloridrato per l'Italia kg 400.

Preso atto che la ditta Cambrex Profarmaco Milano S.r.l. è stata regolarmente autorizzata alla fabbricazione e al commercio delle citate sostanze con decreto dirigenziale n. 390/2025, ai sensi dell'art. 32 di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla rideterminazione delle quote di che trattasi, ad integrazione di quanto già autorizzato con il citato decreto direttoriale del 5 novembre 2025;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

La ditta Cambrex Profarmaco Milano S.r.l., via Curiel n. 34 Paullo (MI), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, nel corso dell'anno 2026, le seguenti quote di sostanze psicotrope rideterminate come segue:

clobazam per l'estero kg 600kg;
diazepam per l'Italia kg 400;
flunitrazepam per l'estero kg 500;
flurazepam monocloridrato per l'Italia kg 400.

Il presente decreto ha validità fino al 31 dicembre 2026.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2026

Il direttore: LEONE

26A03422

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DECRETO 5 giugno 2026.

Riparto, per l'annualità 2025, delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

**IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE DISABILITÀ

E

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, l'art. 33 relativo agli aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», e, in particolare, l'art. 13, comma 5, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dell'ammontare delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, che vengono trasferite all'INPS a decorrere dal 2016 e rese disponibili per la corresponsione dell'incentivo in favore dei datori di lavoro, nonché la definizione dell'ammontare delle risorse attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per progetti sperimentali di inclusione lavorativa delle persone con disabilità, decreto da aggiornare annualmente al fine di attribuire le risorse che affluiscono al predetto Fondo per il versamento dei contributi di cui all'art. 5, comma 3-bis, della medesima legge n. 68 del 1999;

Visto il disposto dell'art. 13, comma 4-bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68, introdotto dal decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, che prevede che il Fondo sia altresì alimentato da versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale;



Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 4 marzo 2020, pubblicato in data 6 aprile 2020, con il quale sono stabilite le modalità di versamento delle somme che i soggetti privati versano a titolo spontaneo e solidale all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo;

Visto l'ultimo periodo del successivo comma 6 del menzionato art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in base al quale le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2024 di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027 ed in particolare la Tabella 4, che ha assegnato al Capitolo 3892 «Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità» una disponibilità, in termini di competenza, per l'anno 2025, pari a euro 68.495.742;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 febbraio 2016, adottato ai sensi del comma 5, dell'art. 13, della legge n. 68 del 1999, che a decorrere dall'anno finanziario 2016 attribuisce all'INPS a valere sul Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità risorse pari ad euro 20.000.000 per la corresponsione degli incentivi ai datori di lavoro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019 che, a decorrere dall'anno finanziario 2020, attribuisce all'INPS a valere sul Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità le ulteriori risorse pari ad euro 1.915.742 annui;

Visto il disposto dell'art. 12-*quiquies*, comma 6, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che stabilisce che «Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5,22 milioni di euro per l'anno 2022, 6,69 milioni di euro per l'anno 2023, 8,37 milioni di euro per l'anno 2024, 8,42 milioni di euro per l'anno 2025, 10,85 milioni di euro per l'anno 2026, 11,95 milioni di euro per l'anno 2027, 14,06 milioni di euro per l'anno 2028, 14,16 milioni di euro per l'anno 2029, 14,25 milioni di euro per l'anno 2030 e 14,33 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68»;

Considerato che le risorse stanziate sul capitolo 3892, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione: 26 - Politiche per il lavoro, Programma: 10 - Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione, Azione: 2 - Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori così come individuate in tabella 4, ri-

sultano al netto delle somme ridotte ai sensi del summenzionato art. 12-*quiquies*, comma 6, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146;

Considerato che, sulla base dell'andamento della spesa relativa all'elevato ricorso agli incentivi di cui ai commi 1 e 1-*bis* dell'art. 13, della legge n. 68 del 1999, al fine di continuare a garantire ai datori di lavoro privati l'accesso ai medesimi incentivi, si rende necessario trasferire integralmente all'INPS le risorse disponibili a valere sull'annualità 2025 del Fondo, non prevedendo stanziamenti a favore delle sperimentazioni di cui all'art. 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999;

Visti i decreti della Ragioneria generale dello Stato di variazione del bilancio: n. 243169 del 5 dicembre 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 13 dicembre 2024 (riassegnazione entrate dal cap. 2573/15 del IV e V BIM 2024 di euro 2.193.829,00); n. 35262 dell'11 marzo 2025, registrato dalla Corte dei conti in data 24 marzo 2025 (riassegnazione entrate dal cap. 2573/15 del VI BIM 2024 di euro 544.780,00); n. 91035 del 4 giugno 2025, registrato dalla Corte dei conti in data 18 giugno 2025 (riassegnazione entrate dal cap. 2573/15 del I BIM 2025 di euro 1.269.323,00); n. 194927 del 31 ottobre 2025, registrato dalla Corte dei conti in data 7 novembre 2025 (riassegnazione entrate dal cap. 2573/15 del II e III BIM 2025 di euro 1.364.828); n. 225655 del 12 novembre 2025, registrato dalla Corte dei conti in data 1° dicembre 2025 (riassegnazione entrate dal cap. 2573/15 del IV BIM 2025 di euro 1.134.168); n. 251196 dell'8 dicembre 2025, registrato dalla Corte dei conti in data 19 dicembre 2025 (riassegnazione entrate dal cap. 2573/15 del V BIM 2025 di euro 1.179.996) che hanno disposto la variazione in aumento allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali cap. 3892 «Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità»;

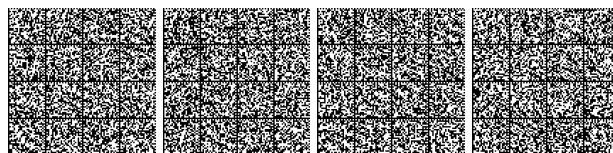
Considerato che le risorse versate dai datori di lavoro al Fondo per contributi esonerativi ai sensi dell'art. 5, comma 3-*bis*, della legge n. 68 del 1999 nei bimestri IV e V del 2024, pari ad euro 2.193.829,00, riassegnate al capitolo nel 2024, e che le risorse versate nel VI bimestre dell'annualità 2024 pari ad euro 544.780, nonché le risorse versate dal I al V bimestre 2025, pari a euro 4.948.315, riassegnate al capitolo nel corso dell'esercizio 2025, costituiscono tutte residui di lettera C), l'importo delle risorse versate dai datori di lavoro a titolo di contributo esonerativo è complessivamente pari ad euro 7.686.924;

Vista l'assenza di somme versate a titolo spontaneo e solidale, ai sensi dell'art. 13, comma 4-*bis*, della legge n. 68 del 1999, al Fondo, per l'esercizio 2023;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;

Considerata la disponibilità, sul pertinente capitolo di bilancio n. 3892, di risorse iscritte in conto residui provenienti dal 2024 per euro 2.193.829,00 e provenienti dal 2025 per euro 73.988.837,00, utilizzabili in presenza delle necessarie disponibilità di cassa;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del



turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *d*), numero 1, che prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri eserciti le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2022, reg. 2910, che conferisce deleghe di funzioni in materia di disabilità al Ministro senza portafoglio dott.ssa Alessandra Locatelli, ed attribuisce nello specifico al Ministro per le disabilità la funzione di espressione del concerto «in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità, previsto all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d*), n. 1, del citato decreto-legge n. 86 del 2018»;

Decreta:

Art. 1.

Riparto risorse Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità

1. Per l'annualità 2025, il Fondo di cui all'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dispone complessivamente di euro 73.988.837,00 oltre ad euro 2.193.829,00 in conto residui di provenienza dall'esercizio finanziario 2024.

2. Ferma restando l'assegnazione al Fondo delle risorse, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 febbraio 2016 e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, pari complessivamente ad euro 21.915.742,00, ai fini della corresponsione dell'incentivo di cui ai commi 1 ed 1-bis dell'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono attribuite all'INPS per l'annualità 2025:

a) le risorse versate dai datori di lavoro al medesimo Fondo per contributi esonerativi, ai sensi dell'art. 5, comma 3-bis, della legge n. 68 del 1999, nei bimestri IV, V e VI del 2024, nonché nel I, II, III, IV e V bimestre del 2025, complessivamente pari ad euro 7.686.924;

b) le risorse, relative all'annualità 2025, pari a euro 46.580.000,00 a valere sul «Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità» di cui all'art. 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999.

Art. 2.

Monitoraggio delle risorse

1. L'INPS è tenuto al monitoraggio trimestrale degli incentivi riconosciuti ai sensi dall'art. 13, comma 1-ter,

della legge 12 marzo 1999, n. 68, da trasmettere alle direzioni competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità e del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. I monitoraggi trimestrali di cui al presente articolo devono essere stilati in modo adeguatamente dettagliato, con puntuale riferimento ai seguenti indicatori:

- a)* risorse disponibili;
- b)* numero totale di domande di incentivo pervenute;
- c)* quantitativo delle risorse erogate;
- d)* tipologia di datori di lavoro beneficiari degli incentivi, distinti per tipo di attività e categorie di disabilità interessate dalla misura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 5 giugno 2026

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
CALDERONE

Il Ministro per le disabilità
LOCATELLI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 654

26A03421

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 22 giugno 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Anmol Service società agricola cooperativa», in Barbariga e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, concluse con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità con nomina del liquidatore *ex art. 2545-septiesdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «Anmol Service società agricola cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione IV della Direzione generale per i servizi di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex art. 2545-terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 58.071,00, si riscontra una massa debitoria di euro 121.905,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 64.402,00;

Considerato che in data 12 agosto 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Anmol Service società agricola cooperativa», con sede in Barbariga (BS) (codice fiscale 04038140986), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pierangelo Seri, nato a Brescia (BS) il 18 giugno 1970 (codice fiscale SREPNG70H18B157A), ivi domiciliato in Via Nicolò Tartaglia n. 51.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2026

Il Ministro: URSO

26A03390

DECRETO 22 giugno 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Ariele società cooperativa onlus in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

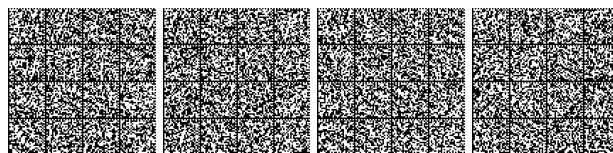
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, concluse con la proposta di adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «Cooperativa sociale Ariele società cooperativa onlus in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione IV della Direzione generale per i servizi di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex art. 2545-terdecies* del codice civile;



Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 108.037,00, si riscontra una massa debitoria di euro 276.742,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -188.931,00;

Considerato che in data 15 maggio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa sociale Ariele società cooperativa onlus in liquidazione», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 09126490961), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Braganò, nato a Napoli (NA) il 15 giugno 1979 (codice fiscale BRG PLA 79H15 F839A), domiciliato in Milano (MI), via G. Donizetti n. 38.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2026

Il Ministro: URSO

26A03391

DECRETO 22 giugno 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Concordia - Società cooperativa in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Concordia - Società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2023, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 701.686,00, si riscontra una massa debitoria di euro 2.389.714,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 1.713.228,00;

Considerato che in data 28 luglio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Concordia - Società cooperativa in liquidazione», con sede in Milano (MI) (codice



fiscale 92504010155), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Ignazio Abrignani, nato a Marsala (TP) il 21 marzo 1958 (codice fiscale BRGGNZ58C21E974W), domiciliato in Milano (MI) - via Dei Piatti n. 11.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2026

Il Ministro: URSO

26A03392

DECRETO 22 giugno 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «CBR Trasporti società cooperativa - in liquidazione», in Bergamo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «CBR Trasporti società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale al 30 aprile 2024, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 13.612,00, si riscontra una massa debitoria di euro 657.122,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -643.510,00;

Considerato che in data 9 aprile 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «CBR Trasporti società cooperativa in liquidazione», con sede in Bergamo (BG) (codice fiscale 03858260163), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Maurizio Sana, nato a Seriate (BG) il 12 agosto 1989 (codice fiscale SNA MRZ 89M12 I628L), domiciliato in Bergamo (BG), via Papa Giovanni XIII n. 101.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2026

Il Ministro: URSO

26A03393



DECRETO 22 giugno 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Pino 2001 - Onlus - Società cooperativa sociale - in liquidazione», in Carinola e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Il Pino 2001 - Onlus - Società cooperativa sociale - in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 93.668,00, si riscontra una massa debitoria di euro 139.112,00 e un patrimonio netto con valore negativo per euro - 45.444,00, ravvisando quindi l'impossibilità nonché l'inopportunità che la liquidazione si concluda al di fuori di un ambito concorsuale;

Considerato che in data 9 novembre 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta in tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata per «indirizzo non valido»;

Considerato che in data 24 novembre 2022 la Direzione generale servizi di vigilanza ha trasmesso la suddetta comunicazione di avvio del procedimento al legale rappresentante a mezzo raccomandata a/r agli indirizzi risultanti dalla visura camerale aggiornata, sia presso la sede legale che presso la propria residenza, ai fini della corretta procedura di notificazione;

Considerato che la raccomandata è stata consegnata in data 12 dicembre 2022, determinando il perfezionamento della procedura di notificazione e che non sono state formulate osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Il Pino 2001 - Onlus - Società cooperativa sociale - in liquidazione» con sede in Carinola (CE) (codice fiscale 02824510610), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giovanni Rosselli, nato a Napoli (NA) il 23 maggio 1966 (codice fiscale RSSGNN66E23F839I), domiciliato in Aversa (CE), Via V. Bachelet n. 3.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2026

Il Ministro: URSO

26A03394

DECRETO 22 giugno 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio sociale L'A.U.R.A. - Lavoro, armonia, unità, responsabilità, assistenza - Società cooperativa sociale siglabile "Consorzio sociale L'A.U.R.A. soc. coop." - in liquidazione», in Saluzzo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'Insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;



Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Consorzio sociale L'A.U.R.A. – Lavoro, armonia, unità, responsabilità, assistenza - società cooperativa sociale siglabile «Consorzio sociale L'A.U.R.A. soc. coop.» - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 3 febbraio 2026, con la quale il liquidatore dell'ente ha sollecitato l'adozione del provvedimento in questione;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 ottobre 2025, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 872.636,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo pari a euro 2.042.892,00 ed un patrimonio netto negativo pari a euro - 1.096.904,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di decreti ingiuntivi, atti di pignoramento, debiti verso dipendenti, debiti verso istituti bancari, debiti tributari e previdenziali;

Considerato che in data 5 marzo 2026 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni né controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Consorzio sociale L'A.U.R.A. – Lavoro, armonia, unità, responsabilità, assistenza - società cooperativa sociale siglabile «consorzio sociale L'A.U.R.A. SOC. COOP.» - in liquidazione», con sede in Saluzzo (CN) (codice fiscale 03340300049), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Balza, nato ad Alessandria (AL) il 17 settembre 1967 (codice fiscale BL-ZGPP67P17A182K), domiciliato in Tortona (AL), Corso Montebello n. 1/A.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

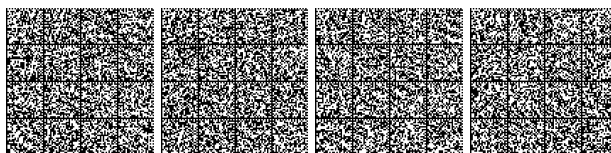
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2026

Il Ministro: URSO

26A03395



DECRETO 22 giugno 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Piccoli Passi società cooperativa sociale E.T.S.», in Padova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Piccoli Passi società cooperativa sociale E.T.S.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, nonostante il revisore, a conclusione del verbale di revisione, abbia proposto l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la nota del 23 febbraio 2026, con la quale l'associazione nazionale di rappresentanza ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa per la presenza di un atto di pignoramento presso terzi del Tribunale di Padova;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 1.015.621,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.191.841,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -196.545,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti tributari e verso istituti previdenziali;

Considerato che in data 18 dicembre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni né controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Piccoli Passi società cooperativa sociale E.T.S.», con sede in Padova (PD) (codice fiscale 04318360288), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Miotello, nato a Latisana (UD) il 12 aprile 1967 (codice fiscale MTLNCL67D12E473C), domiciliato in Martellago (VE), Piazza Bertati n. 6/2.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

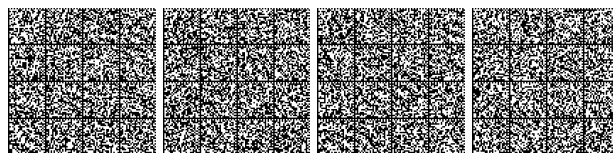
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2026

Il Ministro: URSO

26A03396



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Effimia»

Estratto determina IP n. 364 del 28 maggio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale CIBEL 0,250 MG/0,035 MG, COMPRIMÉS 63 U.P. dal Belgio con numero di autorizzazione BE571440, intestato alla società Effik Benelux SA The Crescent - Lenniksebaan 451 Route De Lennik 1070 Anderlecht (Bruxelles) - Belgio e prodotto da Delpharm Lille Sas Parc d'Activités Roubaix-Est 22 Rue De Toufflers CS 50070 59452 Lys-Lez-Lannoy Francia e da Effik Batiment, «Le Newton» 9-11, Rue Jeanne Braconnier 92366 Meudon La Foret Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in Viale Europa, 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione: EFFIMIA «0,250 mg/0,035 mg compresse» 21 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Codice A.I.C.: 053070013 (in base 10) 1LML5X(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 0,250 mg di norgestimato e 0,035 mg di etinilestradiolo;

eccipienti: lattosio, magnesio stearato (E470b), amido pregelatinizzato, crosipovidone (E1202) e carminio d'indaco (E132).

Officine di confezionamento secondario:

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

BB Farma S.r.l. Viale Europa 160, Samarate, 21017, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: EFFIMIA «0,250 mg/0,035 mg compresse» 21 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Codice A.I.C.: 053070013.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: EFFIMIA «0,250 mg/0,035 mg compresse» 21 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Codice A.I.C.: 053070013.

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti

negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03279

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di linagliptin, «Linagliptin Doc»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 135 del 4 maggio 2026

Codice pratica: MCA/2022/262.

Procedure europee n. MT/H/0665/001/DC; MT/H/0665/001/IA/001.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LINAGLIPTIN DOC, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Turati, 40 - 20121 Milano, Italia.

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052646015 (in base 10) 1L992V (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052646027 (in base 10) 1L992X (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052646039 (in base 10) 1L9939 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052646041 (in base 10) 1L993P (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052646054 (in base 10) 1L9942 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052646066 (in base 10) 1L9944 (in base 32).

Principio Attivo: linagliptin.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

SAG Manufacturing, S.L.U., Carretera Nacional 1, Km 36 San Agustín del Guadalix, 28750, Madrid, Spagna.

Galenicum Health, S.L.U., Sant Gabriel, 50 Esplugues de Llobregat, 08950 Barcellona, Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052646039 (in base 10) 1L9939 (in base 32).



Per la confezione sopra riportata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C(nn).

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052646015 (in base 10) 1L992V (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052646027 (in base 10) 1L992X (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052646041 (in base 10) 1L993P (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052646054 (in base 10) 1L9942 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052646066 (in base 10) 1L9944 (in base 32);

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate, in analogia e secondo le modalità relative ai criteri di prescrivibilità previste dalla nota AIFA 100, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 21 agosto 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03397

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Casenjunior»

Estratto determina AAM/PPA n. 353/2026 del 25 giugno 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS): variazione: Tipo II C.I.4 – Aggiornamento dei paragrafi 4.4, 4.5, 4.8, 6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette per aggiunta dell'avvertenza relativa all'aumentato rischio di aspirazione in pazienti con disfagia e modifiche minori all'elenco eccepienti. Adeguamento all'ultima versione del QRD *template* e modifiche editoriali minori per il medicinale CASENJUNIOR (A.I.C. 043218).

Codice pratica: VC2/2025/175.

Procedura europea: PT/H/0649/001-002/II/039.

Titolare A.I.C.: Casen Recordati S.L. con sede legale e domicilio fiscale in Autovía de Logroño, Km 13,300 - 50180 Utebo Saragozza (Spagna).

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.



Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A03411**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rivaroxaban Dr Reddy's»**

Estratto determina AAM/PPA n. 354/2026 del 19 giugno 2026

Autorizzazione variazioni e descrizione del medicinale con attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata la seguente variazione di tipo IA, B.II.e.5.a.1, per il medicinale RIVAROXABAN DR REDDY'S che comporta l'immissione in commercio delle seguenti confezioni, in aggiunta alle confezioni già autorizzate:

2,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. 051967166;

A.I.C. 048423255 (base 10) 1G5SBR (base 32).

Principio attivo: rivaroxaban.

Codice pratica: C1A/2026/82.

Procedura europea: DE/H/5168/001/IA/019.

Titolare A.I.C.: Dr. Reddy's S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in piazza Santa Maria Beltrade n. 1 - c.a.p. 20123 Milano - codice fiscale 01650760505.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la nuova confezione di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la nuova confezione di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RRL medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - cardiologo, angiologo, chirurgo vascolare e cardiocirurgo.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A03412**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Brivaracetam Glenmark»**

Estratto determina AAM/PPA n. 355/2026 del 19 giugno 2026

Autorizzazione variazioni e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata la seguente variazione I tipo IA^{IN} Q.II.e.6.a.1 per il medicinale BRIVARACETAM GLENMARK che comporta l'immissione in commercio delle seguenti confezioni, in aggiunta alle confezioni già autorizzate:

«25 mg compresse rivestite con film» 168 (3x56) compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/Al/PVC - A.I.C. n. 052073210 - (base 10), 1KP4RU (base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 168 (3x56) compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/Al/PVC - A.I.C. n. 052073222 - (base 10), 1KP4S6 (base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 168 (3x56) compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/Al/PVC - A.I.C. n. 052073234 - (base 10), 1KP4SL (base 32).

Principio attivo: brivaracetam.

Codice pratica: C1A/2026/784.

Procedura europea: SE/H/2541/001-005/IA/002.

Titolare A.I.C.: Glenmark Arzneimittel GmbH (codice SIS 4957), con sede legale e domicilio fiscale in Industriestrasse 31, Groeben Zell, D-82194 Bavaria, Germania (DE).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana



e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A03413

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano rilasciata alla società Bomi Italia S.p.a.

Con il provvedimento n. aM - 86/2026 del 22 giugno 2026 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Pomezia (RM) via Campobello, 1, rilasciata alla società Bomi Italia S.p.a.

26A03414

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Vicks Vaporub»

Estratto determina IP n. 387 del 18 giugno 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale VICKS VAPORUB inhalation vapour, ointment levomenthol 2.75% W/Wcamphor 5.00% W/Weucalyptus OIL 1.50% W/W Turpentine oil 5.00% W/W» 1 JAR 50 G dall'Irlanda con numero di autorizzazione PA2294/003/001, intestato alla società WICK Pharma - Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH Sulzbacher Str. 40 65823 Schwalbach am Taunus Germania e prodotto da Procter & Gamble Manufacturing GmbH, Procter-&Gamble Strasse 1, 64521 Gross-Gerau, Germania, Procter & Gamble Manufacturing GmbH, Sulzbacher Strasse 40, Schwalbach Am Taunus, Hesse, 65824, Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in CIS di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 80035 - Nola (NA).

Confezione:

VICKS VAPORUB - «vapore per inalazione, unguento» - vasetto in pp da 50 g.

Codice A.I.C. n.: 052321027 (in base 10) 1KWQS3 (in base 32).

Forma farmaceutica: vapore per inalazione, unguento.

Composizione: 100 g di unguento contengono:

principio attivo: canfora 5 g; olio essenziale di trementina 5 g; mentolo 2,75 g; olio essenziale di eucalipto 1,5 g;

eccipienti: timolo, olio essenziale di legno di cedro e vaselina bianca.

Riportare al paragrafo 5 «Come conservare VICKS VAPORUB» del foglio illustrativo e sulle etichette, in luogo di «Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione»: non conservare a temperatura superiore a 25°C.

Al paragrafo 6 «Descrizione dell'aspetto di VICKS VAPORUB e contenuto della confezione» del foglio illustrativo, modificare la descrizione del medicinale come di seguito indicato: VICKS VAPORUB si presenta in contenitori blu opaco da 40 g, 50 g, 90 g e 100 g chiusi con coperchio verde a vite fissato e contenente un cappuccio di PET/LDPE/EPE/LDPE/PET di 2 mm di spessore.

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Partners S.r.l. - via E. Strobino, 55/57 59100 Prato (PO);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'adda - LO;

De Salute S.r.l. - via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

VICKS VAPORUB - «vapore per inalazione, unguento» - vasetto in pp da 50 g.

Codice A.I.C. n.: 052321027.

Classe di rimborsabilità: C. bis.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

VICKS VAPORUB - «vapore per inalazione, unguento» - vasetto in pp da 50 g.

Codice A.I.C. n.: 052321027.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03423

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

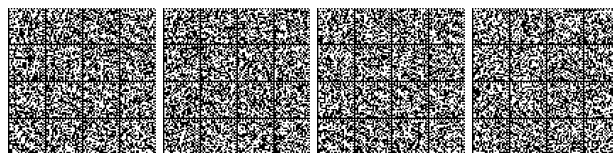
Approvazione della delibera n. 241 del 24 giugno 2026, recante l'iscrizione e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti aggregatori.

Si comunica che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell'adunanza del Consiglio del 24 giugno 2026, ha approvato la seguente delibera:

delibera n. 241 del 24 giugno 2026, recante «Iscrizione e aggiornamento dell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

La delibera è disponibile sul sito istituzionale dell'Autorità al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-241-del-24-giugno-2026>

26A03417



**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**

**Feampa 2021/2027 - Approvazione della *sub* graduatoria delle imprese di pesca
che effettuano l'arresto definitivo in attuazione del decreto 17 luglio 2024 nella GSA 19 con il sistema di pesca strascico.**

Con il decreto direttoriale n. 255472 del 27 maggio 2026 relativo al decreto direttoriale n. 319453 del 17 luglio 2024, recante l'individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'arresto definitivo dell'attività di pesca, è stata approvata la *sub* graduatoria relativa alla GSA 19 con il sistema di pesca strascico per lunghezza compresa tra 12-18.

Il suddetto decreto è consultabile sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al seguente indirizzo: Masaf - FEAMPA 2021/2027 decreto direttoriale prot. n. 255472 del 27 maggio 2026 - Approvazione della *sub* graduatoria relativa alla GSA 19 sistema di pesca STRASCICO classe di lunghezza $12 \leq LFT < 18$ redatta ai sensi dell'art. 4 del decreto direttoriale n. 319453 del 17 luglio 2024

26A03416**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

Revisione del decreto n. 492/2021 - PNRR M5C3-Inv. 1.4 «Investimenti infrastrutturali per la Zona economica speciale».

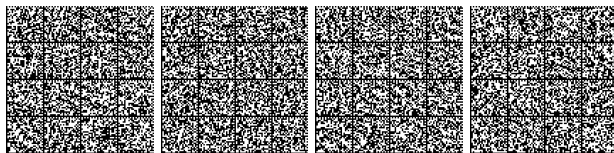
Il decreto interministeriale 22 maggio 2026, n. 106, recante revisione del decreto interministeriale n. 492/2021 - PNRR M5C3-Inv. 1.4 «Investimenti infrastrutturali per la Zona economica speciale», registrato dalla Corte dei conti al n. 1934 in data 22 giugno 2026, è stato pubblicato sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla pagina: https://trasparenza.mit.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/2618012025561241820O__Odi_mit_e_sott_sud_106_2026.pdf

26A03425MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-160) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

